

IL GREEN DEAL DELL'UNIONE EUROPEA ALLA PROVA DEI REPORT

di Fulvio Liberatore – Team di ricerca Easyfrontier Technologies

L'articolo pubblicato sul sito di Industria Meccanica l'11 ottobre 2023 - nel quale abbiamo illustrato origine e articolazione della normativa di maggior impatto nell'ambito del Green Deal dell'Unione europea - evidenziava che dal 1° ottobre 2023 ha avuto inizio il cosiddetto periodo transitorio (valido sino al 31 dicembre 2025). Tale periodo durante il quale il "dichiarante", così come definito dall'Art.2, par.1 Reg. (UE) 2023/1773, deve predisporre su base trimestrale, ed entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, una "relazione CBAM". La relazione deve essere predisposta seguendo la struttura della Tabella 1 del Regolamento 2023/1773 e dovrà contenere le informazioni elencate nella Tabella 2 tra cui le informazioni circa la quantità delle merci CBAM importate, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori.

Dopo il periodo transitorio, le merci CBAM potranno essere importate nel territorio dell'Unione europea unicamente da parte di dichiaranti appositamente autorizzati, i quali dovranno, inoltre, attenersi a stringenti obblighi dichiarativi annuali e dovranno acquistare i cosiddetti certificati CBAM per compensare la differenza tra il prezzo dell'emissione di carbonio pagato nel Paese di produzione (se presente) e il prezzo delle quote di carbonio nel sistema ETS della UE (Sistema di scambio di quote di emissioni della UE).

Dopo il periodo transitorio, le merci CBAM potranno essere importate nel territorio dell'Unione europea unicamente da parte di dichiaranti appositamente autorizzati

Le relazioni CBAM nel periodo transitorio

Gli operatori interessati (ossia tutti coloro che hanno effettuato importazioni di merci CBAM) dovranno raccogliere, presso i propri fornitori o, meglio, presso i "gestori degli stabilimenti di produzione" i dati relativi alle emissioni di CO₂e: CO₂ e gas serra equivalenti emessi in atmosfera per la produzione delle merci CBAM importate nel trimestre precedente.

Ogni merce CBAM comporta l'attribuzione di una determinata quantità di emissioni, seguendo le formule e le metodologie di calcolo riportate nell'Allegato IV del Reg. 2023/956 e si dovrà tenere conto della distinzione tra merci semplici e merci complesse:

- merci semplici: merci il cui processo di produzione richiede esclusivamente materiali in entrata (precursori) e combustibili a zero emissioni incorporate
- merci complesse: merci diverse dalle merci semplici.

I calcoli da effettuare per la determinazione delle emissioni incorporate variano in relazione alla diversa quantità di emissioni connesse alla produzione, rispettivamente, di merci semplici e di merci complesse.

Per rendere più agevole l'attività degli operatori nella fase transitoria, la Commissione europea ha messo a disposizione degli operatori interessati dal Regolamento due linee guida "Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU" e "Guidance document on CBAM installations for installation operators outside the EU".

Date le prevedibili difficoltà che gli operatori UE avrebbero incontrato nel procurarsi, fin da subito, tutti i dati necessari, il 22 dicembre 2023 la Commissione ha, pubblicato i Default Values for transitional period of the CBAM between 1 October 2023 and 31 December 2025, ovvero i valori

predefiniti relativi alle merci CBAM, utilizzabili nella prima fase del periodo transitorio. I valori predefiniti sono "moltiplicatori" per il calcolo, naturalmente puramente presuntivo, delle emissioni connesse all'importazione di ogni specifica merce CBAM. I default values saranno pienamente utilizzabili solo fino alla relazione CBAM da presentare entro il 31 luglio 2024: dopo tale data, infatti, la Commissione, salvo alcune limitate eccezioni, richiede che le relazioni siano presentate con i dati reali, ossia i dati ottenuti dal produttore delle merci. Utilizzando i default values si giunge ad una determinazione probabilmente eccessiva del livello di CO₂e emessi in atmosfera per la produzione di merci CBAM. I valori di default sono stati, infatti, calcolati applicando le condizioni "peggiori", ossia quelle che si verificano nel caso di stabilimenti privi di ogni accortezza ambientale e in Paesi che non adottano alcun carbon price (con ciò intendendosi il "prezzo per il carbonio" che viene pagato, di fatto, già fin moltissimi Paesi anche se in misura spesso molto inferiore a quella prevista in Unione Europea). La Commissione ritiene, necessario disporre di informazioni realistiche sulle dinamiche commerciali, sulla scelta dei fornitori e sull'effettivo "danno ambientale" causato dalla produzione di merci CBAM, affinché sia possibile, se del caso, adeguare normativa ed adempimenti. Al fine di poter disporre delle informazioni necessarie, i dichiaranti potranno chiedere ai gestori degli impianti extra-UE, ai sensi dell'Art 3 Par. 5 del Regolamento di esecuzione 2023/1773 (RE), di utilizzare un modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione europea per fornire tutti i dati necessari per la compilazione delle relazioni periodiche. L'Allegato IV del RE (Contenuto della comunicazione raccomandata dei gestori degli impianti ai dichiaranti) riporta puntualmente tutte le informazioni che il gestore dovrebbe fornire al dichiarante.

Ad oggi, molti importatori, compresi gli operatori che potrebbero già disporre dei dati reali necessari, hanno scelto di utilizzare i default values, anche in considerazione sia della possibilità di modificare e di adeguare le relazioni CBAM fino a luglio 2024, sia perché la Commissione stessa ha messo a disposizione, una volta effettuato l'accesso al Registro transitorio, un semplice motore di calcolo che rende molto semplice la presentazione della relazione. Tuttavia, ricordiamo che tale opportunità è destinata ad esaurirsi con la relazione da presentare entro il 31 luglio: e, in ogni caso, l'adempimento resta macchinoso e farraginoso. Per tale ragione, Easyfrontier Technologies ha sviluppato, con la collaborazione di esperti del settore, una soluzione largamente automatizzata e di uso semplicissimo per la predisposizione delle relazioni CBAM. La soluzione, peraltro, è pensata per integrarsi con il supporto analitico e tecnico che Easyfrontier e ICIM Group, in sinergia fra loro, mettono a disposizione delle aziende Anima. Infatti, le imprese dovranno comunque procedere in modo attento sia nella identificazione delle merci importate come merci CBAM, sia nella determinazione della loro origine, sia nelle valutazioni di ordine tecnico/ambientale necessarie per la validazione dei dati forniti dai gestori degli impianti.

Il Registro transitorio CBAM

Il Regolamento 2023/1773 prevede che le dichiarazioni siano presentate utilizzando il “Registro transitorio CBAM”, un database elettronico che consente la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, le Autorità doganali. Una volta concluso io fungerà da base per l’istituzione del vero e proprio “Registro CBAM”

La Commissione potrà attuare controlli per verificare l’adempimento degli obblighi di comunicazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio. Nel caso in cui gli operatori economici vengano meno all’obbligo di rendicontazione, il Regolamento di esecuzione prevede sanzioni che vanno dai 10 ai 50 euro per tonnellata di emissioni non comunicate. Ai sensi dell’art. 16 Reg. (UE) 2023/1773, nello stabilire l’importo effettivo della sanzione verrà tenuto conto, ad esempio, dell’entità della violazione e dei quantitativi non comunicati, della durata della mancata comunicazione e di altri fattori utili a identificare eventuali comportamenti elusivi.

Il Registro Transitorio CBAM è accessibile utilizzando i browser internet. L’autorizzazione all’accesso e all’utilizzo è consentita solo agli importatori e ai rappresentanti doganali indiretti che si sono registrati sul “Sistema per la gestione uniforme degli utenti e la firma digitale” (UUM&DS) e che hanno ottenuto il profilo “CBAM Reporting Declarant

Business” la cui assegnazione è responsabilità delle Autorità Nazionali Competenti (National Competent Authorities – NCAs).

Relazione CBAM e Idrogeno

L'idrogeno è fra le merci che rientrano nell'ambito di applicazione CBAM. Sino al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2025), gli importatori di idrogeno dovranno presentare la relazione trimestrale su:

- la quantità di idrogeno (in tonnellate) importata nell’UE durante il trimestre precedente,
 - le emissioni dirette di CO2e incorporate nelle merci importate in UE a livello dell’impianto o sito di produzione,
 - le emissioni indirette di CO2e incorporate nelle merci generate da attività diverse dalla produzione fisica,
 - le informazioni sui prezzi di carbonio effettivi già dovuti o pagati sulle merci in un paese di origine durante la loro produzione.
- Il 22 dicembre 2023 la Commissione ha pubblicato i Default Values for transitional period of the CBAM between 1 October 2023 and 31 December 2025, ovvero i valori predefiniti relativi alle merci CBAM validi per il periodo transitorio e utilizzabili pienamente fino al 31 luglio 2024. Si riportano di seguito i valori predefiniti per l’idrogeno:

Tabella 1:

Categoria di merce	Idrogeno
Codice Nomenclatura Combinata	2804 10 00
Valori predefiniti (tonnellate CO2e/tonnellate di bene) Emissioni dirette	10,4
Valori predefiniti (tonnellate CO2e/tonnellate di bene) Emissioni indirette	0,0

Per rendere più agevole l'attività degli operatori nella fase transitoria, la Commissione europea ha messo a disposizione degli operatori interessati dal Regolamento due linee guida “Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU” e “Guidance document on CBAM installations for installation operators outside the EU”.

Easyfrontier Technologies ha sviluppato, con la collaborazione di esperti del settore, una soluzione largamente automatizzata e di uso semplicissimo per la predisposizione delle relazioni CBAM

Errori nella rendicontazione CBAM

Il 20 febbraio 2024 la Commissione ha rilasciato un documento che riporta i principali errori riscontrati dagli operatori e riferiti dalle NCA in occasione della presentazione della relazione relativa al primo trimestre di rendicontazione CBAM (31 gennaio 2024).

La Commissione si prepara a risolvere i circa 32 errori che hanno afflitto la piattaforma IT in vista della prossima scadenza stabilita il 30 aprile 2024. A seguito degli errori tecnici riportati, poi, l'Unione Europea ha introdotto, a partire dal 1° febbraio 2024, la possibilità di inserire la relazione trimestrale sul Registro Transitorio CBAM sino a 30 giorni dopo la scadenza tramite l'opzione "Richiesta di invio ritardato (errore tecnico)". Tale modifica lascia impregiudicata la possibilità da parte dei dichiaranti di poter successivamente modificare e correggere i loro primi tre rapporti CBAM fino al 31 luglio 2024, in conformità al Regolamento di Esecuzione 2023/1773 (RE).

Il futuro del CBAM

Al netto di tutte le considerazioni e le difficoltà tecniche che presenta la reportistica prevista dal RE, il CBAM è una soluzione che molti paesi extra-UE stanno seriamente valutando se adottare per garantirsi un impatto simmetrico in relazione alle importazioni in arrivo da altri paesi che non abbiano prestato sufficiente attenzione alle tematiche ambientali. In particolare, ad oggi, secondo la Banca Mondiale esistono 73 strumenti diversi per il pagamento delle emissioni adottati in molti paesi, anche se tali strumenti non sembrano in grado di costituire un ostacolo serio al global warming così come ci si aspetterebbe dal programma Fit for 55, che vorrebbe giungere alla riduzione del 55 per-

to delle emissioni entro il 2030. Il Parlamento europeo che uscirà dalle prossime elezioni potrebbe però decidere per un rallentamento o una modifica delle disposizioni CBAM pur in considerazione del gettito significativo, 9.1 miliardi di EUR all'anno a partire dal 2030, che il CBAM potrebbe mettere a disposizione delle casse unionali. Easyfrontier e ICIM Group continueranno a mettere a disposizione delle aziende Anima tutti gli aggiornamenti sull'evoluzione del meccanismo e sugli strumenti per adempiere in modo sicuro e lineare a quanto richiesto dalla normativa.

Dal CBAM alla gestione delle dichiarazioni doganali

Gli adempimenti CBAM, così come l'evoluzione della dogana mondiale e delle tecnologie ad essa correlate, stanno spingendo le imprese verso l'adozione di soluzioni in grado di rendere più fluido ed efficiente il commercio internazionale, in particolare per quello che riguarda gli adempimenti doganali e ambientali. Easyfrontier ed Easyfrontier Technologies sviluppano e mettono a disposizione delle aziende una gamma articolata di soluzioni, tutte interoperabili con le procedure e gli applicativi in uso nelle aziende: dalla piattaforma CBAM all'uso di blockchain e IA per la gestione degli adempimenti più complessi con l'aiuto dei partner più qualificati presenti sul mercato. In particolare, per la compilazione della relazione CBAM è necessario disporre di tutti i dati relativi alle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di merci CBAM: Easyfrontier Technologies mette a disposizione delle aziende Anima un tool, Easydownload, che rende disponibile lo scaricamento automatico di tutte le dichiarazioni di importazione effettuate in Italia, complete di tutti i dettagli utili per il reperimento delle informazioni necessarie per la compilazione delle relazioni CBAM. □

Dogana Facile



Servizi strategici per il business delle imprese

Al passo con i cambiamenti nel mondo ci stiamo rinnovando per voi

PER INFORMAZIONI
Carmela Massaro
Responsabile Dogana Facile
ANIMA Confindustria Meccanica, via Scarsellini 13 Milano
Tel 02.45418305 Email massaro@anima.it



con la collaborazione

